C O M U N E D I I G L E S I A S

Provincia Sud Sardegna

O R D I N A N Z A D E L S I N D A C O

Numero 36 del 10/03/2020

Settore Staff

Oggetto:

D.P.C.M. 8 marzo 2020 e D.P.C.M 9 marzo 2020. Misure di prevenzione da COVID - 19. Provvedimenti.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 10/03/2020 ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020 ed avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’08.03.2020 ed avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 dell’09.03.2020 ed avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

preso atto di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del suddetto D.P.C.M 9 marzo 2020 con riferimento all’estensione, all’intero territorio nazionale, delle misure previste all’articolo 1 del D.P.C.M dell’08.03 2020 e, in particolare, di quanto previsto all’articolo 1, comma 2 del medesimo decreto che testualmente recita: “Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

viste le ordinanze n. 4 dell’8 marzo 2020 e n. 5 del 09 marzo 2020, emesse in materia di sanità pubblica dal Presidente della Regione Sardegna, riguardanti misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019 nel territorio regionale della Sardegna;

dato atto dell’evolversi della situazione contingente, sia a livello nazionale che a livello regionale;

considerato il momento delicato che il Comune di Iglesias sta vivendo, stante il fatto che è stato acclarato in Città un caso di contagio da COVID-19 con conseguenza - anche - di numerose persone collocate in quarantena;

visto il Comunicato della Conferenza Episcopale Sarda dell’8 marzo 2020 con il quale i Vescovi della Sardegna, in sintonia con quanto comunicato dalla CEI, appreso del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dell’8 marzo 2020 (art. 2, punto v) e condividendo con le altre Chiese dell’Italia questo momento che vede le pubbliche autorità ricercare tutte

le misure necessarie per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, invitano i sacerdoti a sospendere nelle chiese la celebrazione dell'Eucaristia "in forma pubblica" fino al 3 aprile p.v., salvo diverse successive indicazioni, nonché le S. Messe esequiali, in attesa di essere celebrate quando si concluderà questa fase, mentre è consentita la benedizione della salma alla presenza dei soli familiari;

valutata, inoltre, la necessità di dare indicazioni operative alla cittadinanza con riferimento a talune categorie di servizi e attività operanti in Città e Frazioni, al fine della esatta applicazione delle norme di prevenzione contenute nel D.P.C.M dell'08.03.2020, così come richiamate dal D.P.C.M del 09.03.2020, allo scopo di impedire che si possano creare situazioni nelle quali non sia oggettivamente possibile mantenere la distanza di mt. 1 (prevista dall'allegato 1, lettera d) del medesimo decreto dell'08.03.2020), dalle altre persone;

evidenziato che il rispetto della suddetta distanza è ritenuta cautela minima per evitare il contagio;

ritenuto, a titolo precauzionale, di sospendere, con decorrenza immediata e fino a al 03 aprile 2020, l'apertura al pubblico dei cimiteri di Iglesias e della Frazione di Nebida consentendo unicamente tutte le operazioni di tumulazione/inumazione, senza corteo funebre al seguito, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 15,00 alle ore 17,30;

precisato che

- all'interno del cimitero, l'accompagnamento del feretro, da parte dei familiari, al luogo di sepoltura potrà avvenire esclusivamente per i familiari più stretti del defunto (a titolo esemplificativo: coniuge (e equiparati per legge), convivente *more uxorio,* figli e/o genitori, fratelli e sorelle, accompagnatore/i in caso fra questi ci sia la presenza di disabile/i);
- in caso di più servizi funebri consecutivi l'intervallo tra l'uno e l'altro deve essere almeno di 30 minuti, previo accordo da assumere con il personale del cimitero circa le modalità da applicarsi;
- se il trasporto del feretro in cimitero è effettuato la domenica e i festivi, lo stesso resterà collocato nella cappella cimiteriale per essere tumulato il primo giorno utile feriale;
- eventuali lavori, a cura di ditte abilitate per legge, potranno essere svolti durante la mattina feriale, previo accordo da assumere con il personale del cimitero circa le modalità;

ritenuto, a titolo precauzionale, di sospendere, con decorrenza immediata e fino a al 03 aprile 2020, lo svolgimento dei seguenti mercati all'aperto: a) mercatino dell'hobbistica (sabato, Piazza Sella); b) mercatino del lunedì (via Pacinotti – Serra Perdosa); c) mercatino Coldiretti (mercoledì, Parco delle Rimembranze), nonché tutta l'attività di commercio ambulante in forma itinerante che ha luogo normalmente per le vite cittadine e delle frazioni;

valutata, altresì, per la particolare modalità con cui vengono svolti, la sospensione dei servizi di assistenza e/o cura estetica alle persone, esclusa quella socio – sanitaria, offerti in Città e frazioni (a titolo esemplificativo: parrucchieri, barbieri, acconciatori, tatuatori, estetisti, centri estetici e truccatori) e comunque tutte quelle tipologie di attività di assistenza e/o cura estetica alle persone che non possono garantire il rispetto di cui all'allegato 1, lettera d) del D.P.C.M 8 marzo 2020;

verificata inoltre la necessità di garantire, anche negli spazi pubblici esterni esattamente di fronte alle farmacie e parafarmacie, la presenza di aree libere e non occupate da veicoli, al fine di facilitare l'ingresso contingentato e in sicurezza presso i relativi esercizi da parte dei clienti;

valutata l'esigenza, per il raggiungimento della finalità di cui sopra, di vietare, con decorrenza immediata e fino a al 03 aprile 2020, la sosta di fronte a tutte le farmacie e parafarmacie, in Città e Frazioni, per lo spazio riferito a n. tre stalli di parcheggio;

visto l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i (T.U.E.L);

ORDINA

che, al fine della esatta applicazione delle norme di prevenzione contenute nel D.P.C.M dell'08.03.2020, così come richiamate dal D.P.C.M del 09.03.2020, e fatta salva la sua integrale applicazione, a specificazione di quanto possa essere utile per il Comune di Iglesias:

-di sospendere, con decorrenza immediata e fino a al 03 aprile 2020, l'apertura al pubblico dei cimiteri di Iglesias e della Frazione di Nebida consentendo unicamente tutte le operazioni di tumulazione/inumazione, senza corteo funebre al seguito, tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 15,00 alle ore 17,30;

- all'interno del cimitero, l'accompagnamento del feretro, da parte dei familiari, al luogo di sepoltura potrà avvenire esclusivamente per i familiari più stretti del defunto (a titolo esemplificativo: coniuge (e equiparati per legge), convivente *more uxorio,* figli e/o genitori, fratelli e sorelle, accompagnatore/i in caso fra questi ci sia la presenza di disabile/i);
- in caso di più servizi funebri consecutivi l'intervallo tra l'uno e l'altro deve essere almeno di 30 minuti, previo accordo da assumere con il personale del cimitero circa le modalità da applicarsi;
- se il trasporto del feretro in cimitero è effettuato la domenica e i festivi, lo stesso resterà collocato nella cappella cimiteriale per essere tumulato il primo giorno utile feriale;
- eventuali lavori, a cura di ditte abilitate per legge, potranno essere svolti durante la mattina feriale, previo accordo da assumere con il personale del cimitero circa le modalità;

-di sospendere, con decorrenza immediata e fino a al 03 aprile 2020, lo svolgimento dei seguenti mercati all'aperto: a) mercatino dell'hobbistica (sabato, Piazza Sella); b) mercatino del lunedì (via Pacinotti – Serra Perdosa); c) mercatino Coldiretti (mercoledì, Parco delle Rimembranze), nonché tutta l'attività di commercio ambulante in forma itinerante che ha luogo normalmente per le vite cittadine e delle frazioni;

-la sospensione, con decorrenza immediata e fino a al 03 aprile 2020, dei servizi di assistenza e/o cura estetica alle persone, esclusa quella socio – sanitaria, offerti in Città e frazioni (a titolo esemplificativo: parrucchieri, barbieri, acconciatori, tatuatori, estetisti, centri estetici e truccatori) e comunque tutte quelle tipologie di attività di assistenza e/o cura estetica alle persone che non possono garantire il rispetto di cui all'allegato 1, lettera d) del D.P.C.M 8 marzo 2020;

-di istituire il divieto di sosta, con decorrenza immediata e fino a al 03 aprile 2020, di fronte a tutte le farmacie e parafarmacie, in Città e Frazioni, per lo spazio riferito a n. tre stalli di parcheggio;

AVVERTE

che la presente ordinanza ha decorrenza **dalla data odierna e fino al 03 aprile 2020** compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni.

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;
2. trasmessa
   - al Comando della Polizia Locale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
   - a tutti i Dirigenti comunali;
   - al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - (tca25311@pec.carabinieri.it);
   - al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias - (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali *social*).

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
   - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
   - ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco
Mauro Usai
Firmato digitalmente